

PROCEDURE DI REVISIONE PER LA VERIFICA DELLE RISERVE TECNICHE ISCRITTE NEL BILANCIO INDIVIDUALE E NELLA RELAZIONE SEMESTRALE REDATTI SECONDO I PRINCIPI NAZIONALI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

1. Il settore assicurativo è oggetto di un' articolata normativa che ne disciplina l'attività. Nello specifico, con riferimento alle principali procedure di revisione per la verifica delle riserve tecniche, i principali riferimenti normativi sono:
 - L'articolo 102 del D.Lgs. 209/2005 prevede che il bilancio delle imprese di assicurazione sia corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale relazione è corredata, inoltre, dalla relazione dell'attuario revisore che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa avuto riguardo delle disposizioni del codice delle assicurazioni e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
 - L'impresa che esercita i rami vita e/o danni ha l'obbligo di costituire riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni e gli impegni assunti e le spese future, secondo le modalità stabilite dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 209/2005.
 - Relativamente ai rami vita le riserve tecniche devono essere costituite secondo quanto previsto dagli articoli dal 25 al 37 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008. Relativamente ai rami danni le riserve tecniche devono essere costituite secondo quanto previsto dagli articoli dal 4 al 48 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008.
 - L'art. 26 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 prevede che l'attuario revisore esprima il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, attraverso la relazione di cui all'art. 24 redatta in conformità agli schemi dell'allegato 13 del medesimo regolamento.
 - L'art. 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 aprile 2008 n. 99 disciplina il ruolo dell'attuario incaricato e i suoi rapporti con le altre funzioni di controllo e con la società di revisione.
2. In considerazione della sostanziale assenza, anche nella dottrina internazionale, di principi di revisione specifici con riferimento alle poste assicurative, si è ritenuto opportuno, stante peraltro la tipicità della normativa italiana in materia di riserve tecniche, predisporre questo Documento di ricerca al fine di fornire linee guida al revisore in merito alle procedure di revisione da svolgere per la verifica di tali riserve.
3. Il presente documento non ha ad oggetto le procedure da svolgere in relazione alla verifica delle altre poste di bilancio di un'impresa di assicurazione e che si rendono necessarie per l'espressione del giudizio di revisione sul bilancio nel suo complesso.

Il documento non tratta inoltre le procedure da svolgere in relazione alla verifica delle riserve tecniche iscritte nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali e delle verifiche da svolgere in relazione all'attestazione richiesta al revisore dalla normativa vigente, con riferimento alle gestioni separate degli investimenti, ai fondi interni assicurativi ed ai fondi pensione.

4. Il presente documento fornisce, sulla base dei principi di revisione di riferimento, linee guida per la loro applicazione nella revisione delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Conseguentemente, il presente documento non è sostitutivo del contenuto dei principi di revisione applicabili nella fattispecie e deve essere pertanto oggetto di lettura congiunta con tali principi.
Qualora, sulla base del proprio giudizio professionale e tenuto conto di particolari circostanze, il revisore ritenga più efficace l'applicazione di procedure di revisione diverse da quelle considerate nel presente documento, ne fornisce adeguata evidenza nella documentazione a supporto del suo lavoro di revisione.
5. Lo svolgimento delle procedure di revisione applicabili alle riserve tecniche di una impresa di assicurazione richiede che il revisore disponga di una sostanziale conoscenza delle principali modalità operative di svolgimento dell'attività di assicurazione e dei rischi tipici ad essa riferibili. In particolare, il documento esamina le asserzioni relative alle riserve tecniche individuando quelle di particolare rilevanza ai fini della revisione contabile.
6. Nella revisione delle riserve tecniche vanno tenuti in particolare considerazione le seguenti specificità:
 - i rischi tipici relativi all'attività svolta dall'impresa di assicurazione;
 - i volumi delle transazioni, normalmente ingenti, sia in termini di numerosità che di importo, e l'elevato livello di rischio operativo che da essi ne può derivare;
 - l'elevata dipendenza dai sistemi informatici per l'elaborazione delle operazioni di assunzione, liquidazione e riservazione;
 - l'utilizzo anche di metodologie e tecniche di tipo statistico-attuariale nel processo di stima delle riserve tecniche da parte degli amministratori;
 - il quadro normativo di settore;
 - il ruolo e i compiti dell'attuario incaricato vita e dell'attuario incaricato RCA.
7. Il processo di formazione delle riserve tecniche utilizza flussi di dati rivenienti dai principali processi caratteristici di un'impresa di assicurazione (assunzione, liquidazione e gestione degli investimenti) e comporta ad ogni chiusura contabile una complessa attività di stima da parte degli amministratori nell'ambito del processo di rendicontazione periodica.
Compito del revisore è quindi quello di pianificare il proprio intervento e svolgere verifiche sui portafogli presi a riferimento per il calcolo delle riserve tecniche e sul successivo processo di stima, tenendo altresì conto dell'attività che compete all'attuario revisore.
8. Ai fini del presente documento si intende per:
 - “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società avente sede legale in Italia o la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (D.Lgs. 209/2005 o “Codice delle Assicurazioni”);

- “attività assicurativa”: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
- “rami vita”: i rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 209/2005;
- “rami danni”: i rami di attività di cui all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 209/2005;
- “riserve tecniche”: l'insieme delle “riserve tecniche vita” e delle “riserve tecniche danni”;
- “riserve tecniche vita”: le riserve definite all'articolo 36 del D.Lgs. 209/2005;
- “riserve tecniche danni”: le riserve definite all'articolo 37 del D.Lgs. 209/2005;
- “attuario incaricato vita”: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 209/2005;
- “attuario incaricato RCA”: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 209/2005;
- “attuario revisore”: l'attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 che sia amministratore della società di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 209/2005.
- “portafogli presi a riferimento e relativi dati di base”: per le finalità del presente documento, il portafoglio è un complesso di contratti assicurativi fra loro sostanzialmente omogenei in termini di rischio e che formano oggetto di una gestione congiunta da parte dell'impresa; per dati di base si intendono i più significativi attributi dei contratti assicurativi e dei sinistri ad essi connessi che sono rilevanti a fini contabili.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE

Introduzione

9. Il revisore deve pianificare la revisione in modo da poterla svolgere in modo efficace. La pianificazione della revisione richiede la definizione della strategia generale di revisione e lo sviluppo di un piano di revisione, al fine ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.
10. Nello specifico, la pianificazione delle attività di revisione sulle riserve tecniche comprende tra l'altro:
 - l'acquisizione di una sostanziale conoscenza dell'attività svolta dall'impresa di assicurazione e della sua struttura di “*governance*”, nonché del suo sistema di controllo interno, incluse le funzioni di “*risk management*”, di “*compliance*”, di revisione interna e il ruolo svolto dall'attuario incaricato vita e dall'attuario incaricato RCA;
 - la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo cioè rispettivamente il rischio che si verifichino errori significativi (rischio intrinseco) e il rischio che il sistema di controllo interno dell'impresa non impedisca o non rilevi e corregga tempestivamente tali errori (rischio di controllo);
 - la determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione da svolgere;
 - la definizione dei tempi di intervento e delle modalità di messa a disposizione all'attuario revisore delle risultanze delle analisi svolte sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base al fine delle attività di verifica delle riserve tecniche che l'attuario medesimo è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

Acquisizione della conoscenza del business e dei rischi assicurativi

11. La comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera costituisce un aspetto fondamentale per stabilire un quadro di riferimento entro il quale pianificare la revisione ed esercitare il giudizio professionale per valutare i rischi di errori significativi relativi alle riserve tecniche e per far fronte a tali rischi nel corso della revisione, attraverso la pianificazione e l'esecuzione di procedure di revisione ritenute appropriate.
12. Per acquisire un'adeguata comprensione dell'attività dell'impresa assicurativa, è necessario conoscere i rischi ad essa connessi ed il modo in cui la Direzione li gestisce, con particolare riguardo al processo di formazione delle riserve tecniche. Tale conoscenza consente al revisore di valutare il rischio intrinseco ed il rischio di controllo e quindi di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione.
13. In linea generale, i principali rischi associati all'attività assicurativa sono i seguenti:
 - rischio di assunzione: il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata;
 - rischio di riservazione: il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche non adeguate rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati;
 - rischio di mercato: il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili;
 - rischio di credito: il rischio legato all'inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti;
 - rischio di liquidità: il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a trasformare gli investimenti in liquidità senza subire perdite;
 - rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti tra l'impresa e le altre entità del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa;
 - rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina e rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;
 - rischio reputazionale: il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati.
14. Oltre a comprendere i fattori esterni ed interni all'impresa che possono indicare un aumento del rischio complessivo, il revisore considera anche la natura dei rischi di tipo operativo. Fattori che influenzano significativamente i rischi operativi, con riferimento alle riserve tecniche, includono:
 - la necessità di elaborare con accuratezza significativi volumi di operazioni in brevi periodi di tempo. Tale necessità comporta spesso l'utilizzo su larga scala di sistemi informatici; i rischi che principalmente ne derivano sono:
 - errore nell'elaborare correttamente e/o tempestivamente situazioni complesse;

- errori di rilevante portata derivanti da malfunzionamenti del controllo interno;
- perdite di dati derivanti da errori di sistema;
- alterazioni dei dati causate da accessi al sistema non autorizzati; e
- esposizione ai rischi di errore determinati dalla mancanza di informazioni aggiornate ed affidabili;
- la necessità di utilizzare complesse architetture informatiche per la gestione dei flussi di premi, provvigioni e prestazioni; da ciò derivano, per esempio, il rischio di mancata identificazione delle polizze incassate (con conseguente formazione di conti di transito) e il rischio di perdite per la liquidazione di sinistri a controparti errate e, più in generale, il rischio di incompletezza nel processo di validazione dei flussi di dati;
- l'esecuzione di operazioni da sedi diverse e soggetti terzi (agenzie, broker, promotori, coassicuratori, riassicuratori, centri di liquidazione danni), con la conseguente dispersione geografica dell'elaborazione delle informazioni e dell'effettuazione dei controlli interni. Da ciò deriva, ad esempio, il rischio che eventuali carenze dei controlli interni possano passare inosservati o non essere gestiti a causa della separazione tra la Direzione e gli operatori.

Comprensione del processo di risk management

15. Ai fini della gestione dei rischi di business, la Direzione sviluppa controlli ed utilizza indicatori della performance. Il Collegio Sindacale valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento della funzione di revisione interna ed al sistema informativo-contabile. Un efficace sistema di gestione del rischio necessita in genere delle seguenti condizioni:
- la supervisione e il coinvolgimento della Direzione nel processo di controllo;
 - l'identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi;
 - l'attività di controllo;
 - l'attività di monitoraggio;
 - l'affidabilità dei sistemi informativi.

Il revisore, nel valutare queste condizioni, terrà anche conto delle risultanze indicate nella relazione redatta dall'Organo Amministrativo ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Sviluppo del piano di revisione

16. Nello sviluppare un piano di revisione delle riserve tecniche, il revisore pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la complessità e soggettività delle operazioni di stima;
 - la misura in cui alcune attività sono svolte da aziende di servizio esterne all'impresa;
 - le considerazioni di ordine normativo;
 - la rilevanza dei sistemi IT nel complessivo processo di formazione delle riserve tecniche;
 - la valutazione attesa del rischio intrinseco e di controllo;
 - il lavoro svolto dall'attuario incaricato;
 - la definizione del livello di significatività;
 - la localizzazione territoriale delle operazioni;
 - il coordinamento con l'attività svolta dall'attuario revisore.

Questi aspetti verranno affrontati nei paragrafi successivi.

Complessità e soggettività delle operazioni di stima

17. Per ciò che riguarda la complessità delle operazioni di stima, si evidenzia che i principali rischi di errori significativi nelle riserve tecniche possono essere maggiori in presenza di aspetti quali:
- significativo decentramento e frammentazione del processo di riservazione;
 - rilevanti interventi manuali per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
 - applicazioni di complesse metodologie che richiedono anche l'utilizzo di tecniche e calcoli di natura statistico-attuariale;
 - tipicità del processo di riservazione in taluni rami, che possono rendere difficili per l'impresa le relative attività di controllo dei rischi.
18. Relativamente al grado di soggettività il revisore terrà conto dell'influenza di aspetti quali:
- procedimenti di stima che per loro natura possono essere soggetti a differenti interpretazioni;
 - aleatorietà connessa alla definizione di assunzioni e ipotesi sugli effetti di eventi futuri.

Attività svolte da aziende di servizio esterne

19. Quando le imprese esternalizzano alcune attività il processo di formazione delle riserve tecniche può esserne direttamente o indirettamente influenzato. Ad esempio, le imprese di assicurazione possono avvalersi di *call-center* per la gestione delle denunce, utilizzare società esterne per l'archiviazione delle polizze ovvero per la gestione dei sinistri, affidare a terzi la gestione dei sistemi informativi. In questi casi, il revisore deve valutare l'influenza che l'utilizzo di un fornitore di servizi può avere sui sistemi gestionali e di controllo interno.

Considerazioni di ordine normativo

20. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. Il revisore, anche attraverso scambi di informazioni con la Direzione e la funzione di "*compliance*", verifica l'applicazione delle norme in vigore in tema di riserve tecniche rilevanti ai fini della formazione del bilancio.

Rilevanza dei sistemi IT

21. Le problematiche di controllo dei sistemi IT sono simili a quelle delle aziende non assicurative. Tuttavia, per il revisore di una impresa di assicurazione, nell'ambito delle riserve tecniche, gli aspetti che diventano di particolare importanza sono:
- il diffuso utilizzo dei sistemi IT nei processi di calcolo delle riserve tecniche e nella gestione dei relativi archivi e flussi di dati;
 - l'uso di complessi modelli valutativi integrati nei sistemi IT;
 - il grado di utilizzo di applicazioni e architetture standardizzate rispetto a quelli prodotti internamente;
 - l'uso di differenti applicativi nell'ambito del sistema IT, che può generare il rischio di dispersione e non omogeneità di trattamento dei dati.

22. Il revisore acquisisce una conoscenza dei principali sistemi IT e dei relativi applicativi nonché del loro funzionamento e collega tale conoscenza a quella relativa ai processi di formazione delle riserve tecniche ed ai potenziali rischi della revisione. È importante, inoltre, identificare il grado di utilizzo di applicazioni sviluppate internamente o di sistemi integrati, che hanno un effetto diretto sull'approccio di revisione; infatti, se i sistemi sono prodotti internamente, il revisore si concentra con maggiore attenzione sulle procedure di modifica di tali programmi.

La valutazione attesa del rischio intrinseco e di controllo

23. La natura delle operazioni relative alle riserve tecniche è tale che il revisore può non essere in grado di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile attraverso l'effettuazione delle sole procedure di validità. Ciò a causa dei seguenti fattori:
- l'ampio uso dei sistemi IT e di gestione elettronica dei dati implica che parte della documentazione ai fini della revisione sia disponibile esclusivamente in formato elettronico e sia prodotta dalla società proprietaria del sistema IT;
 - la dispersione geografica e la frammentazione delle operazioni e dei dati rende estremamente difficile il raggiungimento di una copertura considerata sufficiente nelle procedure di validità a campione;
 - la difficoltà di predisporre procedure di validità efficaci per le operazioni complesse di calcolo.
24. In molte circostanze il revisore non è in grado di ridurre il rischio ad un livello accettabilmente basso, a meno che la Direzione non abbia istituito un sistema di controllo interno tale da permettere al revisore di valutare il rischio intrinseco e di controllo ad un livello non elevato. Il revisore ottiene sufficienti ed appropriati elementi probativi per supportare la valutazione di tali rischi. Si rimanda ai paragrafi successivi per un esame più approfondito sul controllo interno.

Il lavoro svolto dall'attuario incaricato RCA e dall'attuario incaricato vita

25. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel Codice delle Assicurazioni. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
26. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche, verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.

27. L'attuario incaricato rappresenta uno specifico presidio di controllo interno nell'area tecnica, previsto dalla normativa di settore. Nella pianificazione e nello sviluppo del lavoro di revisione sulle riserve tecniche, il revisore si avvale anche delle informazioni raccolte circa l'attività di verifica svolta dall'attuario incaricato e le relative risultanze.
28. Il revisore deve pianificare incontri per acquisire informazioni dall'attuario incaricato vita e dall'attuario incaricato RCA in merito alle attività dallo stesso svolte, anche con riferimento alla corretta presa in carico del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche. In tale contesto, il revisore inoltre esamina:
- nel caso dei rami vita, la relazione tecnica sulle riserve dei rami vita predisposta dall'attuario incaricato vita e della relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile predisposta dall'impresa e sottoscritta dall'attuario incaricato vita;
 - nel caso dei rami danni, la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti predisposta dall'attuario incaricato RCA.

Definizione del livello di significatività

29. Il revisore deve valutare, con riferimento allo specifico incarico, la significatività e la sua correlazione con il rischio di revisione. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce esaminata da valutare nelle particolari circostanze della sua omissione o imprecisione. Per decidere se una voce o un insieme di voci è significativo, il revisore valuta congiuntamente la natura e il valore della voce; la valutazione di cosa sia significativo discende, quindi, da un giudizio professionale.
30. Nella fase di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente significativi, considerando sia gli importi (quantità) che la natura (qualità) degli errori. Il revisore valuta la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni, quali quelle riferite, appunto, alle riserve tecniche. La significatività deve essere considerata quando il revisore:
- determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione; e
 - valuta gli effetti degli errori.
31. La valutazione preliminare della significatività delle riserve tecniche aiuta il revisore nella scelta del tipo di procedure di revisione da applicare. Ciò permette al revisore di scegliere le procedure di revisione che, opportunamente combinate, possano ritenersi idonee a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Le procedure da applicare potranno quindi limitarsi a specifici rami o tariffe, oppure escludere alcune categorie di riserve tecniche non ritenute significative.

La localizzazione territoriale delle operazioni

32. L'esecuzione delle operazioni aziendali in sedi diverse (ad esempio agenzie e centri di liquidazione sinistri), nonché le dimensioni delle imprese di assicurazioni, comportano che il coordinamento del lavoro da eseguire diviene importante per l'efficienza e l'efficacia della revisione. Il coordinamento può tra l'altro considerare l'eventuale utilizzo di altri uffici della società di revisione, nonché il livello pianificato di utilizzo del lavoro dei revisori interni.

Coordinamento con l'attività svolta dall'attuario revisore

33. Il revisore e l'attuario revisore si coordinano ai fini della stesura del piano di revisione sulle riserve tecniche, con particolare riferimento all'identificazione delle aree di rischio nell'ambito dei portafogli dell'impresa, ai tempi di intervento e alla identificazione dei dati di base dei portafogli presi a riferimento e delle verifiche svolte sugli stessi, in base a quanto previsto nel presente documento, da parte del revisore.

CONTROLLO INTERNO

34. Il controllo interno è il processo configurato e messo in atto dai responsabili delle attività di *governance*, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa economico-finanziaria, all'efficienza ed efficacia della gestione ed al rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Il controllo interno comprende le seguenti componenti:

- l'ambiente di controllo;
- il processo per la valutazione del rischio adottato dall'impresa;
- il sistema informativo, ed i processi di gestione correlati, rilevanti per l'informativa economico-finanziaria e la comunicazione;
- le attività di controllo;
- il monitoraggio dei controlli.

35. Il sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione prevede le seguenti peculiarità che hanno rilevanza per l'attività di revisione contabile:

- le linee guida incluse nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 che detta, secondo un'impostazione *principle based*, gli obiettivi ed i requisiti minimali del sistema di controllo interno;
- il ruolo e i compiti, nell'ambito delle funzioni di controllo, dell'attuario incaricato vita e dell'attuario incaricato RCA così come previsto dalla normativa di settore.

36. La responsabilità per l'istituzione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno spetta alla Direzione, mentre la sorveglianza sul suo corretto funzionamento, nonché la verifica e la valutazione del grado di efficacia e di adeguatezza spetta all'organo di controllo (Collegio Sindacale o analogo organo a ciò deputato dalla disciplina di riferimento) ed alla funzione di revisione interna mediante l'impiego di funzioni aziendali all'uopo delegate. Per quanto riguarda nello specifico le riserve tecniche, l'attuario incaricato, svolge in autonomia le verifiche previste dal Codice delle Assicurazioni. Inoltre, l'attuario incaricato, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione e l'organo di controllo, nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro e con la società di revisione, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (art. 3 del DM 99/2008 e art. 17 del Regolamento ISVAP n. 20).

Il revisore acquisisce una comprensione del sistema contabile e di controllo interno, ivi compresa la funzione di revisione interna e quella dell'attuario incaricato, nei limiti ritenuti sufficienti al fine di pianificare e sviluppare un approccio di revisione efficace. Dopo aver acquisito tali conoscenze, il revisore valuta il rischio intrinseco e di controllo in modo da

stabilire il grado di rischio di individuazione accettabile rispetto alle asserzioni individuate ed al fine di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità da effettuare. Quando il revisore valuta il rischio di controllo non elevato, le procedure di validità sono di solito meno estese rispetto a quanto richiesto in altre circostanze e possono differire anche nella natura e nella tempistica.

37. Sussiste un rapporto diretto tra gli obiettivi di un'impresa ed i controlli che vengono messi in atto al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul loro raggiungimento. Solitamente i controlli rilevanti ai fini di una revisione contabile attengono agli obiettivi dell'impresa aventi ad oggetto la predisposizione del bilancio per fini esterni che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento e alla gestione di rischi che potrebbero generare errori significativi in bilancio.
38. Il revisore svolge quindi procedure di conformità quando la sua valutazione del rischio tiene conto di un'aspettativa di efficacia operativa dei controlli adottati dall'impresa, ovvero quando la sola applicazione delle procedure di validità non fornisce sufficienti ed appropriati elementi probativi.
In particolare, come ricordato in precedenza, le riserve tecniche sono alimentate da una serie di flussi di dati provenienti dai principali processi caratteristici di un'impresa di assicurazione (assunzione, liquidazione e gestione degli investimenti) e comporta ad ogni chiusura contabile una complessa attività di stima nell'ambito del processo di rendicontazione periodica.
Il revisore deve quindi svolgere procedure di conformità in relazione al processo di formazione delle riserve tecniche.
Con riferimento alle verifiche sul processo assuntivo, liquidativo e di gestione degli investimenti, queste risultano funzionali alla verifica dell'operatività del sistema di controllo interno posto a presidio della completezza ed adeguatezza dei portafogli presi a riferimento per la formazione delle riserve tecniche e dei relativi dati di base. Nel seguito sono esposte alcune peculiarità del sistema di controllo interno delle assicurazioni ed alcuni esempi di procedure di conformità che il revisore può svolgere ai fini sopra citati.
39. Il revisore esamina i controlli sulle autorizzazioni per considerare se una determinata operazione oggetto della sua verifica è stata effettuata in conformità alle politiche aziendali. Il revisore può ad esempio verificare il processo autorizzativo per il trattamento di contratti a condizioni non standard, le autorizzazioni per la liquidazione di sinistri e di prestazioni agli assicurati, le autorizzazioni relative all'adeguamento della riserva sinistri inventariale. Generalmente il revisore verifica che esistano limiti all'assunzione di rischi ed alla liquidazione e riservazione di sinistri oltre i quali le procedure prevedono specifiche autorizzazioni. Quando effettua le verifiche di conformità, il revisore si assicura inoltre che il rispetto dei limiti venga monitorato dalla Direzione e che le posizioni eccedenti tali limiti siano prontamente rese note al responsabile di riferimento. Infine, il revisore verifica l'effettiva operatività delle procedure di approvazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio da parte della Direzione.
40. Nel considerare i controlli interni posti in essere dalla Direzione al fine di assicurare che tutte le operazioni che affluiscono nei portafogli presi a base per la formazione delle riserve tecniche siano correttamente contabilizzate, il revisore considera le procedure di quadratura, ivi incluse quelle con i registri obbligatori previsti dalla normativa di settore e i report gestionali utilizzati dall'Alta Direzione, e le procedure di riconciliazione dati fra archivi gestionali e contabili, che devono essere attivate in tempo utile per permettere l'identificazione, l'analisi e la correzione di errori e divergenze, in modo che possano

essere investigate e prontamente corrette. Inoltre, ai fini della verifica delle riserve tecniche, assume particolare rilevanza per il revisore la verifica dell'operatività dei controlli tesi al corretto aggiornamento della riserva tecnica inventariale nel corso dell'esercizio, nonché la verifica che siano rispettate le procedure aziendali, inclusive dei relativi controlli, relative alle riserve tecniche di bilancio

41. Oltre alle procedure di quadratura e di riconciliazione sopra descritte, per il revisore è rilevante esaminare i controlli di dettaglio effettuati dall'impresa sui portafogli. Ad esempio, il revisore verifica i controlli posti in essere per accertare la corretta assunzione delle polizze e il loro corretto inserimento nel sistema tecnico di portafoglio, i controlli relativi alla presa in carico dei sinistri (denunciati, liquidati, riaperti, senza seguito), i controlli relativi all'aggiornamento dello stato delle polizze e dei sinistri ed i controlli tesi ad assicurare la corretta contabilizzazione delle operazioni nel periodo di competenza (premi e sinistri "tardivi").
42. L'utilizzo esteso di sistemi IT ha un impatto significativo sul modo in cui il revisore valuta il sistema contabile dell'impresa ed i relativi controlli interni. Le procedure di revisione prevedono quindi la valutazione di quei controlli che influenzano lo sviluppo e le modifiche del sistema, l'accesso al sistema e l'imputazione e gestione dei dati e degli archivi ("*data quality*"), la sicurezza della rete e la pianificazione delle emergenze. Se i sistemi IT sono esterni all'impresa, il revisore deve fare maggiore attenzione alla valutazione dell'integrità dei controlli eseguiti dalle funzioni preposte.
43. Infine, per una completa comprensione dell'operatività del sistema di controllo interno dell'impresa e rilevante per le riserve tecniche, il revisore:
 - acquisisce informazioni circa le procedure di controllo svolte dall'attuario incaricato;
 - acquisisce ed esamina i documenti predisposti dall'attuario incaricato nell'espletamento delle sue funzioni.
44. Il revisore deve, ove faccia affidamento sul sistema di controllo interno, eseguire idonee procedure per identificare, documentare e verificare i controlli interni. Nell'eseguire le stesse, il revisore è consapevole del limite intrinseco del controllo interno. Il grado di valutazione del rischio intrinseco e di controllo non potrà mai essere così basso da eliminare la necessità, per il revisore, di effettuare procedure di validità. A prescindere dalla valutazione del grado di rischio intrinseco e di controllo, il revisore non può quindi esimersi dallo svolgere procedure di validità sulle riserve tecniche.

PROCEDURE DI VALIDITÀ

45. A seguito della valutazione del grado di rischio intrinseco e di controllo attinente le riserve tecniche, il revisore stabilisce la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità da svolgere sulle medesime. Nel pianificare le procedure di validità, il revisore considera i rischi e i fattori che l'impresa ha considerato nella definizione del sistema di controllo interno. Inoltre, il revisore presta attenzione ad alcuni aspetti di rilievo descritti nei paragrafi successivi.
46. Nel proseguo del presente documento sono trattate le principali procedure di validità relative alle asserzioni applicabili alle riserve tecniche (completezza, accuratezza, competenza e valutazione).

Procedure di revisione

47. Per verificare le asserzioni relative alle riserve tecniche, il revisore può svolgere le seguenti tipologie di procedure di revisione:

- ispezioni;
- richieste di informazioni e conferme;
- verifica dei calcoli;
- procedure di analisi comparativa.

Nello svolgere le procedure sopra indicate, il revisore procede con il metodo campionario, laddove applicabile; nel decidere l'estensione del campione e la data di riferimento delle verifiche, il revisore tiene conto della propria valutazione dei rischi di revisione nonché della significatività della voce oggetto di verifica.

Ispezioni

48. Per ispezione si intende nel caso specifico l'esame delle registrazioni e della documentazione di supporto. Con particolare riferimento alle riserve sinistri, ad esempio, il revisore può effettuare verifiche documentali su campioni selezionati di sinistri a riserva.

Richieste di informazioni e conferme

49. Per richieste di informazioni e conferme si intende rispettivamente l'acquisizione di notizie fornite da idonei soggetti interni o esterni all'impresa, nonché l'esito delle richieste di informazioni finalizzate a verificare le registrazioni contabili. Per quanto riguarda le riserve tecniche, il revisore può effettuare, ad esempio, richieste di informazioni e conferme al fine di:

- ottenere evidenza dagli assicurati e da altre controparti degli importi, dei termini e delle condizioni di polizza o delle prestazioni percepite;
- ottenere informazioni circa i sinistri in contenzioso.

Verifica dei calcoli

50. Il revisore controlla i calcoli effettuati dall'impresa per la determinazione delle riserve tecniche. La natura, la tempistica e l'ampiezza delle verifiche del revisore dipendono dalla complessità dei calcoli, dalla valutazione del rischio insito nelle procedure e nei metodi utilizzati dall'impresa di assicurazione per l'esecuzione dei calcoli e dalla rilevanza delle stime nel contesto del bilancio. Il revisore può effettuare, ad esempio, verifiche di totalizzazione ovvero ricalcoli a campione delle riserve premi pro-rata temporis, della riserva per rischi in corso, delle riserve integrative alla riserva premi, delle riserve tecniche integrative ed aggiuntive dei rami vita, della riserva per sinistri tardivi dei rami danni. Per quanto riguarda i ricalcoli delle riserve matematiche, in determinate circostanze possono essere applicate procedure semplificate, come il cosiddetto ricalcolo ricorrente, all'esito del quale il revisore valuta la ragionevolezza dello scostamento tra dato ricalcolato e dato puntuale di riserva.

Procedure di analisi comparativa

51. Tali procedure consistono nell'analisi di opportuni indici e trend significativi, nell'esame delle relative fluttuazioni e correlazioni, nella verifica della loro coerenza rispetto ad altre informazioni acquisite o a valori attesi. Per lo svolgimento delle procedure di analisi comparativa è possibile utilizzare varie metodologie che vanno dal semplice confronto tra dati alle analisi complesse effettuate con l'utilizzo di tecniche statistiche. Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa come procedure di validità, il revisore deve

valutare l'attendibilità dei dati utilizzati, la precisione dei valori attesi sufficiente ad identificare la presenza di errori significativi e l'ammontare delle differenze tra i valori attesi e quelli effettivi ritenuto accettabile. Per quanto riguarda nello specifico le riserve tecniche, il revisore può ad esempio:

- per i rami vita: effettuare analisi comparative di opportuni rapporti tecnici in serie storica e con riferimento a significativi raggruppamenti tariffari omogenei;
- per le riserve premi dei rami danni: analizzare in serie storica l'incidenza della riserva per frazioni di premi sui premi dell'esercizio per singolo ramo di bilancio.
- per le riserve sinistri dei rami danni: ottenere dall'impresa ovvero predisporre opportuni indicatori tecnici (rapporti sinistri/premi, riserve tecniche/premi ecc.) o grandezze significative (costi medi dei sinistri pagati e riservati, velocità di liquidazione dei sinistri, matrici di sviluppo dei sinistri pagati, matrici di smontamento delle riserve degli esercizi precedenti, frequenze dei sinistri, incidenze degli adeguamenti di Direzione, ecc.) per i principali rami e per anno di generazione, sui quali svolgere analisi critiche ovvero da porre a confronto con:
 - dati ed informazioni comparabili relativi a periodi precedenti;
 - risultati che l'impresa prevede di raggiungere, espressi nei preventivi e nei budget;
 - dati di settore, quali risultanti ad esempio dalle statistiche pubblicate dall'organo di vigilanza del settore o dall'associazione di categoria delle imprese di assicurazione.

Qualora le suddette procedure di analisi comparativa dovessero evidenziare significative fluttuazioni o relazioni non coerenti con altri dati o informazioni o che si discostano dai risultati attesi, il revisore dovrà svolgere ulteriori indagini e ottenere adeguata spiegazioni ed elementi probativi.

Ulteriori procedure specifiche relative alle riserve tecniche

52. Oltre alle procedure sopra illustrate, con particolare riferimento alla revisione delle riserve tecniche, il revisore potrà:
 - analizzare e verificare il processo logico seguito dalla Direzione per lo sviluppo della stima contabile;
 - esaminare le risultanze del lavoro svolto dall'attuario incaricato vita e RCA, confrontandole con le stime predisposte dalla Direzione;
 - confrontare le riserve tecniche della società con le risultanze del lavoro svolto dall'attuario revisore;
 - eseguire il riscontro con gli eventi successivi per confermare le stime effettuate.
53. L'analisi e la verifica del processo seguito dalla Direzione nella determinazione delle riserve tecniche può comprendere:
 - esame dei processi seguiti e delle metodologie adottati dalla Direzione per la stima delle riserve tecniche, verificandone la conformità alle procedure aziendali e alla normativa di settore;
 - analisi di ragionevolezza delle principali ipotesi tecniche ed evolutive sulle quali sono basate le stime delle riserve tecniche, con riferimento ad informazioni interne ed esterne all'impresa;
 - svolgimento di verifiche a campione sulla corretta assunzione dei dati nei modelli di calcolo e sulla corretta effettuazione dei calcoli stessi;
 - ottenimento di analisi di sensitività sulle principali assunzioni alla base delle stime delle riserve tecniche e confronto critico dei valori così determinati con i dati di bilancio;

- confronto tra la stima delle riserve effettuata nei periodi precedenti con quanto successivamente consuntivato ed analisi di eventuali significativi scostamenti.
54. Con riferimento all'esame della completezza ed accuratezza dei portafogli presi a riferimento per la stima delle riserve tecniche e dei dati di base delle riserve stesse, il revisore può:
- svolgere confronti a campione, per gli attributi più significativi, fra i dati contenuti negli elaborati di dettaglio delle riserve tecniche e quelli contenuti negli archivi gestionali dell'impresa ovvero risultanti dalla pertinente documentazione di supporto;
 - ottenere prospetti di quadratura del numero complessivo di polizze e di sinistri compresi nei dettagli delle riserve tecniche con i corrispondenti dati risultanti dagli archivi gestionali, verificando natura e motivi di eventuali scostamenti;
 - ottenere dall'impresa e verificare la quadratura delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione con i relativi attivi, in termini di quote e controvalori, distintamente per polizze di tipo *index-linked*, *unit-linked* e per i fondi pensione;
 - svolgere estrazioni dagli elaborati di dettaglio delle riserve tecniche in funzione di prefissati indici di potenziale anomalia ed effettuare indagini sui dati selezionati.
55. Il revisore mette a disposizione dell'attuario revisore le risultanze dell'analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base in quanto individuati in sede di pianificazione. L'attuario revisore, a sua volta, all'esito delle verifiche svolte, trasmette al revisore, nei tempi pianificati, la relazione e il relativo resoconto analitico. L'attuario revisore è responsabile dell'adeguatezza e ragionevolezza dei presupposti e dei metodi utilizzati, nonché della loro applicazione che viene da lui verificata, anche attraverso il *reperforming* delle procedure attuariali di calcolo, ai fini dell'espressione del suo autonomo giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche. Il revisore discute con l'attuario revisore i risultati delle analisi svolte. In particolare, il revisore ottiene dall'attuario revisore sufficienti e appropriati elementi probativi per comprendere i metodi utilizzati e i relativi presupposti e quindi valutare se essi siano appropriati e ragionevoli nelle circostanze e se siano stati correttamente applicati, in base alla sua conoscenza dell'attività dell'impresa e dei risultati delle altre procedure di revisione; in assenza di elementi probativi sufficienti ed appropriati il revisore può decidere di discutere con la direzione della Società e con l'attuario revisore, di svolgere procedure di revisione aggiuntive, ovvero, se necessario, di incaricare un altro attuario in qualità di esperto.
56. Operazioni aziendali o fatti successivi alla data di bilancio (come ad esempio pagamento di sinistri riservati, pervenimento di denunce tardive, liquidazione di somme da pagare) ma precedenti alla data di emissione della relazione del revisore, possono fornire indicazioni in merito alla ragionevolezza delle stime contenute nel bilancio. Il revisore, pertanto, esamina tali fatti nell'ambito del più ampio processo di verifica di sua competenza, scambia informazioni con l'attuario revisore, aggiornate fino alla data di emissione della relazione di revisione e tiene conto delle indicazioni che ne possono emergere.

CONCLUSIONI

57. Ai fini delle proprie conclusioni sulle riserve tecniche, il revisore considera la complessità e la soggettività insite nel processo di stima delle medesime; inoltre il revisore tiene conto delle risultanze dell'attività di verifica svolta dall'attuario revisore anche in conformità a quanto indicato al precedente par. 56. Pertanto la valutazione degli esiti del lavoro svolto può essere più difficile che in altre aree della revisione. Quando esiste una differenza fra il valore, o intervallo di valori, risultanti dalle verifiche svolte e l'ammontare iscritto in bilancio, il revisore deve determinare se una simile differenza richieda una rettifica al bilancio stesso. Se la differenza rientra in una fascia di valori ritenuta accettabile, in quanto compatibile con il livello di discrezionalità insita in tale tipo di valutazione, il revisore non richiede rettifiche alle stime predisposte dalla società. Se il revisore ritiene invece che la differenza non sia accettabile, deve richiedere alla Direzione di modificare la stima. In caso di rifiuto, la differenza accertata deve essere considerata un errore e, come tale, sommata ad eventuali altri errori per la valutazione del loro impatto sul bilancio.

RELAZIONE SEMESTRALE

58. L'obiettivo della revisione contabile limitata della relazione semestrale è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate alla relazione semestrale per renderla conforme al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. L'obiettivo della revisione contabile limitata della relazione semestrale differisce quindi significativamente da quello di una revisione contabile completa del bilancio che è quello di fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'impresa.
59. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata delle riserve tecniche è quindi significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche o procedure di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile.
60. In particolare, per quanto riguarda la pianificazione del lavoro di revisione contabile limitata delle riserve tecniche il revisore deve aggiornare la propria conoscenza dell'attività e dell'organizzazione dell'impresa e del sistema contabile-amministrativo e di controllo interno. In questo processo, il revisore aggiorna la valutazione dei rischi di revisione che era stata effettuata nella precedente revisione contabile completa.
61. Per quanto riguarda più specificamente le procedure di revisione da svolgere sulle riserve tecniche, il revisore ottiene informazioni mediante colloqui con la direzione e con il personale dell'impresa ("*inquiries*") e svolge procedure di analisi basate sulla identificazione di opportuni indici e correlazioni significativi o di andamenti anomali, tramite confronti, ad esempio, tra i dati del semestre ed i corrispondenti valori del semestre precedente e dell'ultimo bilancio, confronti con i dati di budget, analisi di scostamenti ("*analytical procedures*").
62. L'estensione delle procedure, dipende dalla considerazione e valutazione da parte del revisore dei seguenti aspetti:

- conoscenza acquisita nello svolgimento di revisioni contabili complete di precedenti bilanci d'esercizio e di revisioni contabili limitate di precedenti relazioni semestrali;
 - conoscenza dell'attività e del settore in cui opera l'impresa di assicurazione, ivi inclusi i principi contabili e le prassi tipicamente adottati;
 - conoscenza del sistema contabile amministrativo e del sistema di controllo interno della impresa;
 - cambiamenti intervenuti nella natura e nel volume di attività svolta dall'impresa e nei principi contabili seguiti ed effetti di tali cambiamenti;
 - significatività delle transazioni e delle poste di bilancio;
 - conoscenza della valutazione, effettuata dalla direzione aziendale, del rischio sottostante alle informazioni contabili della relazione semestrale e dei controlli da essa attuati per ridurre tale rischio;
 - livello di discrezionalità della direzione dell'impresa di assicurazione nella determinazione delle riserve tecniche.
63. Nell'effettuazione delle procedure di revisione sulle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale il revisore, come richiesto dalla normativa vigente, si avvale dell'attuario revisore.

RISERVE TECNICHE DEL LAVORO INDIRETTO ITALIANO

64. L'art. 64 del Codice delle Assicurazioni prevede che l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano sia effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa, comunque, è tenuta a valutare la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate. Queste disposizioni sono attuate dal Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.
- Nella fase di pianificazione dell'attività di revisione, il revisore acquisisce un'adeguata comprensione delle modalità di svolgimento del lavoro indiretto svolto dall'impresa, dei relativi rischi, dei trattati e degli altri accordi di riassicurazione in vigore e dei flussi informativi con le imprese cedenti, con particolare riguardo agli effetti sul processo di formazione delle riserve tecniche del lavoro indiretto.
65. Nell'ambito del sistema di controllo interno dell'impresa:
- l'art. 63 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che l'impresa che effettua operazioni di riassicurazione attiva deve operare con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno; in particolare il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi;
 - l'art. 32 del Regolamento n. 33 stabilisce che l'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche del lavoro indiretto. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa dispone di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i

processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo. L'impresa dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve tecniche;

- il Regolamento n. 33 stabilisce inoltre le verifiche di congruità che l'impresa deve operare al fine di valutare l'esigenza di eventuali accantonamenti aggiuntivi rispetto ai dati forniti dalle imprese cedenti. Le modalità di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche formano oggetto di una relazione tecnica da sottoporre all'organo amministrativo ed all'organo di controllo.

Fermo restando quanto indicato nella sezione "Controllo Interno", in quanto applicabile, il revisore svolge una analisi del sistema contabile e di controllo interno a presidio del lavoro indiretto ed effettua procedure di conformità sul relativo processo di formazione delle riserve tecniche, con particolare riferimento ai controlli atti a garantire la completezza ed accuratezza dei portafogli presi a riferimento e dei relativi dati di base. A riguardo, il revisore può, fra l'altro, svolgere verifiche: sul processo autorizzativo alla stipula dei trattati e degli altri accordi di riassicurazione e sulla corretta imputazione dei relativi dati nel sistema informativo gestionale; sul rispetto dei limiti assuntivi; sulla corretta e completa imputazione nei sistemi gestionali e contabili dei rendiconti periodici delle imprese cedenti; sulla operatività dei controlli che presiedono il processo di formazione delle riserve tecniche del lavoro indiretto..

66. Il revisore, in base al proprio giudizio professionale, e a seguito della valutazione del grado del rischio intrinseco e di controllo attinenti alle riserve tecniche del lavoro indiretto, stabilisce la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità da svolgere sulle medesime.

Tali procedure sono effettuate dal revisore principalmente nell'ambito delle verifiche sul processo di riassicurazione attiva. In quest'ambito particolare importanza può rivestire il processo di conferma esterna dei dati sulle riserve tecniche inclusi nei rendiconti periodici delle imprese cedenti. Rimangono inoltre applicabili le procedure di validità descritte in precedenza nell'ambito delle riserve tecniche del lavoro diretto, con particolare riferimento alle procedure di ricalcolo e di analisi comparativa. Inoltre, anche per le riserve del lavoro indiretto, l'attuario revisore svolge le verifiche di sua competenza secondo le modalità illustrate al precedente paragrafo 55 cui si rimanda.

67. Stante quanto riportato nel presente documento con riferimento all'esame della completezza ed accuratezza dei portafogli presi a riferimento per la stima delle riserve tecniche e dei dati di base delle riserve stesse, qualora l'attuario revisore, per l'espressione del suo autonomo giudizio, necessiti di ulteriori attività di verifica ne farà specifica richiesta al revisore. Tale specifica richiesta, non rientrando fra le procedure di revisione pianificate dal revisore per la verifica delle riserve tecniche, rientrerà in uno specifico incarico e trattata secondo i principi di revisione di riferimento (ISRS 4400).

GENNAIO 2012

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."